



**Associazione Intercomunale Reno - Galliera**

**Comuni di**

Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera,  
Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

---

**NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN MATERIA  
DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

*(art. 8 L.R. 26 luglio 2003 n°14)*

REDAZIONE:

Arch. Piero Vignali  
Geom. Ivano Venturini  
(Sviluppo Comune Srl)

D.ssa Nara Berti  
Associazione Intercomunale  
Reno-Galliera

**APPROVAZIONE: delibera consiliare n°71 del 10/11/2 005**

Associazione Intercomunale Reno - Galliera.....	1
Comuni di .....	1
<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....</b>	<b>4</b>
Art. 1 - OGGETTO .....	4
Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE .....	4
Art. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
Art. 4 - DEFINIZIONI .....	5
<b>TITOLO II – PROVVEDIMENTI ABILITATIVI E NORME SUL PROCEDIMENTO .....</b>	<b>5</b>
Art. 5 - TIPOLOGIE DEI PROVVEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE .....	5
Art. 6 - ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE.....	6
Art. 7 - REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE .....	7
Art. 8 - REQUISITI DEI LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE .....	9
Art. 9 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE .....	9
9.1 - Finalità e competenze .....	9
9.2 – Responsabile del procedimento.....	10
9.3 – Comunicazione di avvio del procedimento .....	10
9.4 – Comunicazione di interruzione del procedimento o di avvio irregolare per le domande di apertura di nuovo esercizio e di trasferimento di sede.....	10
9.5 – Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli.....	11
Art. 10 – DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE .....	11
Art. 11 - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	13
Art. 12 - CRITERI DI PRIORITA' NEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI .....	14
Art. 13 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE .....	14
Art. 14 - SUBINGRESSO .....	15
Art. 15 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI .....	15
Art. 16 - DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI .....	16
Art. 17 - ESERCIZIO DI ATTIVITA' ACCESSORIE .....	16
Art. 17 - PICCOLI INTRATTENIMENTI .....	17
17.1 – Definizioni .....	17
17.2 – Disciplina generale .....	17

<i>17.3 – Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti</i> .....	17
<i>17.4 – Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico alle attività diverse di spettacolo e trattenimento nei pubblici esercizi</i> .....	18
Art. 18 - SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE - LIMITAZIONI .....	19
Art. 19 - CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. ....	19
Art. 20 - CONTROLLI.....	20
Art. 21 - SANZIONI .....	20
Art. 22 - ENTRATA IN VIGORE .....	20
Art. 23 - NORMA FINALE.....	20

## TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### **Art. 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 14/2003, concerne le norme sul procedimento relativo a domande o denunce di inizio attività riguardanti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

### **Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggette a specifico provvedimento abilitativo (autorizzazione o D.I.A.) dalla legislazione vigente in materia.

### **Art. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

- a) L.R. 26 luglio 2003 N. 14 (*Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*);
- b) Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2004 n° 2209 (*Direttive generale per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 4, comma 2 della L.R. 26 luglio 2003 n° 14*);
- c) L. 5 dicembre 1985 n° 730 (*Disciplina dell'agriturismo*);
- d) L.R. 28 giugno 1994 n° 26 (*Norme per l'esercizio dell'agriturismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987 n° 8*);
- e) L.R. 28 luglio 2004 n° 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*);
- f) L. 29 marzo 2001 n° 135 (*Riforma della legislazione nazionale del turismo*);
- g) DPR 4 aprile 2001 n° 235 (*Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati*);
- h) R.D. 18 giugno 1931 n° 773 e succ. mod. ed integrazioni (*Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza*);
- i) R.D. 6 maggio 1940 n° 635 (*Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18/6/1931 n° 773 delle leggi di pubblica sicurezza*).

#### **Art. 4 - DEFINIZIONI**

- a) Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: struttura idonea opportunamente attrezzata ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;
- b) Somministrazione di alimenti e bevande: vendita e consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;
- c) Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande: titolo abilitativo rilasciato in via definitiva o provvisoria, idoneo ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 14/2003 e della direttiva Deliberazione di Giunta regionale n° 2209 del 10 novembre 2004;
- d) Denuncia di inizio attività: titolo abilitativo da presentarsi ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, consistente nella denuncia di inizio di attività per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, in cui l'atto di consenso si concretizza mediante l'esclusivo accertamento dei presupposti e requisiti di legge, senza necessità di valutazioni tecniche discrezionali
- e) Ambito territoriale omogeneo: la minima unità territoriale a livello urbanistico o territoriale nell'ambito della quale vengono definiti particolari caratteristiche e vocazioni che possono determinare specifiche possibilità insediative degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- f) Attività stagionali: sono costituite dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande per le quali nel provvedimento abilitativo è stabilito il periodo di apertura e di chiusura nell'ambito di ciascun anno solare;
- g) Attività temporanee: attività soggette ad autorizzazione temporanea in occasione di fiere, mercati, feste od altre riunioni straordinarie di persone, e potranno essere svolte per il periodo, nei locali o luoghi cui si riferiscono, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 114 (*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n° 59*), la cui durata massima non può essere superiore a 30 giorni consecutivi

#### **TITOLO II – PROVVEDIMENTI ABILITATIVI E NORME SUL PROCEDIMENTO**

#### **Art. 5 - TIPOLOGIE DEI PROVVEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Le tipologie di provvedimenti abilitativi per la somministrazione di alimenti e bevande sono l'autorizzazione e la denuncia di inizio attività.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4 della L.R. 14/2003 e dell'art. 20 della L. 241/1990, sono assoggettati ad autorizzazione:

- a) l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14/2003 ed ai criteri di programmazione comunale;
- b) il trasferimento di sede degli esercizi di cui alla precedente lettera a).
- c) l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 4, comma 5 della L.R. 14/2003, non assoggettabili ai criteri di programmazione.
- d) l'apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in deroga alla programmazione comunale, nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. 14/1999, e all'interno di strutture di vendita autorizzate ai sensi della medesima L.R. 14/1999;

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 4 della L.R. 14/2003 e dell'art. 20 della L. 241/1990 e succ. mod. ed integrazioni, sono assoggettati a denuncia di inizio attività:

- a) l'ampliamento e la riduzione della superficie degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alle lettere a), c), d), del precedente comma;
- b) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie relative a mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione di alimenti e bevande non aperte al pubblico di cui all'art. 4, comma 5, lettera f), ed art. 9 della L.R. 14/2003 qualora tali attività siano svolte in appalto esterno o comunque nell'esercizio d'impresa.
- c) Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio o subingresso per cause di morte ai sensi dell'art.13 della L.R. 14/2003.

#### **Art. 6 - ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE**

Non sono soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento:

- a) le attività di somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della Legge n° 135/2001, ancorché la somministrazione venga effettuata genericamente al pubblico;
- b) nei circoli privati ed associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno (*cf. art. 2 DPR 4/4/2001 n° 235*), fermo restando che tali attività sono soggette a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 7/8/1990 n° 241;
- c) le attività di "bed & breakfast" di cui alla L.R. 28/7/2004 n° 16;
- d) le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno di cui all'art. 9 della L.R. 14/2003.

## **Art. 7 - REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

L'autorizzazione all'apertura ha natura personale ed il suo rilascio è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali di seguito riportati.

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*).

In particolare non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina ;
- d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla *legge 27 dicembre 1956, n. 1423* , o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla *legge 31 maggio 1965, n. 575*, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della *legge 4 gennaio 1968, n.15*, dall'articolo 10-bis della *legge 31 maggio 1965, n. 575*, e dall'articolo 18 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*.

Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3

giugno 1998, n. 252 (*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*).

Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
- c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio dalla data di entrata in vigore della L.R. 14/2003 al registro esercenti commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n° 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.

In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti professionali soprarichiamati è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione.

I corsi riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna di cui alla precedente lettera a), sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del 4° comma dell'art. 6 della L.R. 26 luglio 2003 n. 14.

Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma, è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.

Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002 n. 229 (*Attuazione della direttiva 1999/42/CE*) che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

## **Art. 8 - REQUISITI DEI LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

I locali per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande debbono possedere i requisiti stabiliti da norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché sulle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

Tali requisiti dovranno essere posseduti al momento dell'effettivo inizio dell'attività per gli esercizi soggetti a preventiva autorizzazione, ed al momento della presentazione della D.I.A. per le attività soggette a tale provvedimento.

## **Art. 9 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

### **9.1 - Finalità e competenze**

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le attività stagionali, oltre ai principi e finalità dalle leggi e dallo statuto, si conforma ai seguenti ulteriori principi e finalità cui si dovrà uniformare l'attività amministrativa degli uffici preposti all'espletamento dei procedimenti amministrativi in materia di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese all'informazione circa le opportunità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché sui limiti ai quali l'esercizio dell'attività medesima è sottoposto, avvalendosi di tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto fra qualità e livello dell'informazione e relativi costi;
- b) agevolare l'accesso ai documenti amministrativi, in base ai criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;
- c) semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso la predisposizione di adeguata modulistica per la presentazione delle domande o delle denunce, la riduzione delle certificazioni a favore delle autodichiarazioni, l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento, privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa;
- d) definire i termini di rilascio del provvedimento e, in mancanza, del formarsi del silenzio assenso.

L'unità organizzativa titolare del procedimento è individuata nello Sportello Unico per le Attività Produttive Associato, cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento connesso.

## **9.2 – Responsabile del procedimento**

Il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive provvede ad assegnare la responsabilità del procedimento a sé od ad altro appartenente all'unità organizzativa.

Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dall'art. 6, comma 1, della legge n. 241/1990, oltre che l'attività d'impulso e sollecitazione nei confronti degli altri uffici che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini per la conclusione del procedimento medesimo.

## **9.3 – Comunicazione di avvio del procedimento**

Il responsabile del procedimento, accertata la completezza documentale e la procedibilità dell'istanza, entro **5** giorni dal suo ricevimento, comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7/8/1990 n°241.

Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- d) la persona responsabile del procedimento;
- e) la data di presentazione dell'istanza;
- f) la data entro cui deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia della amministrazione;
- g) l'unità organizzativa presso la quale è possibile prendere visione degli atti ed assumere informazioni relative al procedimento.

## **9.4 – Comunicazione di interruzione del procedimento o di avvio irregolare per le domande di apertura di nuovo esercizio e di trasferimento di sede**

Nel caso in cui la domanda risulti carente od incompleta della documentazione richiesta dal successivo articolo **10** o che la stessa documentazione non contenga tutti gli elementi idonei ad espletare l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dal suo ricevimento, a comunicare la sospensione del procedimento richiedendo all'interessato, in un'unica volta, i documenti integrativi o la loro regolarizzazione, qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente.

Tale integrazione o regolarizzazione dovrà essere fornita entro trenta giorni per la regolarizzazione della pratica avvisando preliminarmente che, decorso inutilmente tale termine, il responsabile del procedimento attesterà l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento e la conseguente archiviazione della pratica;

La richiesta di integrazione o regolarizzazione documentale dovrà essere richiesta per una sola volta per tutti gli elementi ritenuti carenti ai fini del procedimento e produce l'effetto dell'interruzione del termine per sua la conclusione, il quale ricomincia a decorrere per intero dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.

Qualora la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, non avvenga entro i dieci giorni dal ricevimento della domanda o della denuncia, i termini per la conclusione del procedimento nonché per la formazione del silenzio-assenso, decorrono comunque dalla data di ricevimento della domanda.

Nel caso in cui la domanda o la denuncia, pur risultando carente od incompleta, consenta comunque l'avvio dell'istruttoria formale, si provvede a dare avvio al procedimento, pur segnalando all'interessato l'esigenza di provvedere, di norma entro dieci giorni, alla sua regolarizzazione; in tal caso non si interrompono i termini per la conclusione del procedimento né per la formazione del silenzio assenso, semprechè l'interessato provveda alla regolarizzazione della domanda o della denuncia entro il termine prefissato.

#### **9.5 – Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli**

L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, all'attestazione di avvenuta decadenza del medesimo o, comunque, di provvedimenti interdittivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, deve essere preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'art. 9.3, i fatti che motivano la determinazione a procedere e i tempi di emissione del provvedimento.

I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l'autorità ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- c) chiedere di essere ascoltati dall'unità organizzativa competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.

Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, non consentono la comunicazione dell'iniziativa, debbono essere specificate nel provvedimento.

#### **Art. 10 – DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere redatta su apposita modulistica e presentata allo Sportello Unico

Associato per le Attività Produttive; alla stessa domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria di localizzazione territoriale ed indirizzo dell'attività oggetto di domanda;
- b) pianta dei locali in cui dovrà essere intrapresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (solo qualora trattasi di locali già esistenti).
- c) autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 7.
- d) dichiarazione attestante che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per la quale si richiede l'autorizzazione, verrà esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità;
- e) dichiarazione comprovante la disponibilità dei locali nei quali è prevista l'apertura od il trasferimento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Fermo restando la comunicazione dell'avvio del procedimento e l'eventuale necessità di integrazione o regolarizzazione documentale di cui al precedente articolo 9.4, il responsabile del procedimento, entro cinquanta giorni dal ricevimento della domanda o comunque dal concretizzarsi della sua formale procedibilità, cura l'istruttoria e provvede d'ufficio:

- a) all'effettuazione, anche a campione, delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali idonei all'esercizio dell'attività relativamente ai soggetti interessati, di cui al precedente articolo 7;
- b) all'effettuazione, anche a campione, di verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autodichiarazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione;
- c) alla verifica della compatibilità con i criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2 della L.R 14/2003;

Entro il medesimo termine di cui al comma precedente il responsabile del procedimento formula la proposta di provvedimento definitivo di rilascio o diniego dell'autorizzazione.

Il provvedimento definitivo di rilascio o diniego dell'autorizzazione è rilasciata entro i successivi dieci giorni.

Decorso inutilmente il termine per il rilascio del provvedimento, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande si intende accolta.

Il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera d) del precedente comma 1 è richiesto ai soli fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione.

Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per un termine massimo di ulteriori centottanta giorni in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni e permessi in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria e, qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico, sorvegliabilità.

L'inizio effettivo dell'attività dovrà essere comunicato al SUAP attestando gli estremi dell'agibilità dei locali, dell'autorizzazione sanitaria e della superficie in cui si svolge l'attività autorizzata. Tale comunicazione costituisce "concretizzazione" degli effetti dell'autorizzazione preliminarmente rilasciata.

Qualora l'esercizio non venga attivato entro i termini di cui sopra, l'autorizzazione rilasciata decade; la decadenza è attestata con apposito provvedimento del dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive, e comunicata all'interessato secondo la procedura di cui al precedente articolo 9.5. In tal caso il pubblico esercizio non attivato rientra nella disponibilità del Comune per eventuali nuove domande.

#### **Art. 11 - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

L'ampliamento, la riduzione della superficie degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché il subingresso, sono soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. ed integrazioni.

La denuncia di inizio attività di cui al precedente art. 5, 3° comma, deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, su apposita modulistica dallo stesso predisposta; l'attività potrà avere inizio contestualmente alla presentazione della Denuncia di Inizio di Attività (cfr. D.G. R. 863/2005).

In caso di modifica della superficie degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande alla denuncia di inizio di attività dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) documentazione attestante la disponibilità dei locali (solo in caso di ampliamento):
  - atti di compravendita;
  - contratto di locazione;
  - contratto di comodato;
  - altro tipo di contratto idoneo a costituire disponibilità dell'immobile;
  - dichiarazione della sussistenza di una delle fattispecie soprariportate;
- b) estratto planimetrico catastale o di CTR di localizzazione dell'immobile interessato dall'esercizio;
- c) pianta dei locali in cui si svolgerà l'attività e relativo lay-out;
- d) certificato di agibilità dei locali;
- e) autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività correlata alla nuova superficie;

In caso di subingresso alla denuncia dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) documentazione di cui alle lettere a), b), d, del punto precedente;
- b) autocertificazione di possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente art. 7;
- c) autorizzazione sanitaria conformata alle caratteristiche dei locali e opportunamente volturata.

I requisiti soggettivi ed i presupposti di cui al precedente articolo 7 debbono sussistere obbligatoriamente al momento della presentazione della denuncia di inizio attività.

Lo Sportello Unico, entro i successivi trenta giorni, verifica d'ufficio, anche a campione, la sussistenza dei presupposti (oggettivi e soggettivi) e, qualora venga accertata l'insussistenza di alcuno di tali presupposti, con provvedimento motivato dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti della denuncia di inizio attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alle norme vigenti detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli e comunque non superiore a 10 giorni dalla richiesta.

#### **Art. 12 - CRITERI DI PRIORITA' NEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Le domande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione o di ricevimento da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive Associato, così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposto dal competente ufficio comunale. In caso di domande contestuali si procede a sorteggio.

Le domande di autorizzazione che presentino rilevanti carenze documentali od incompletezze non formali, sono considerate improcedibili e, ai fini della determinazione della priorità fra le domande, la data ed il numero di protocollo di riferimento, saranno quelli relativi alla integrazione documentale.

In tali fattispecie, pertanto, una eventuale presentazione di nuova domanda di autorizzazione nel periodo di attesa della integrazione documentale di una domanda già presentata, potrà costituire criterio di priorità qualora, l'integrazione documentale attesa, rileva un carattere di sostanzialità ai fini del corso del procedimento.

Le domande presentate entro 60 giorni dalla data in entrata in vigore del presente regolamento saranno esaminate ed eventualmente autorizzate secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) migliore soluzione dal punto di vista urbanistico edilizio con particolare riferimento alla disponibilità di spazi per parcheggi pubblici e pertinenziali;
- b) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande previsti mediante trasformazione di attività esistente per la **produzione di alimenti (gelateria e pizzerie di asporto), con priorità alla anzianità d'azienda, intesa come presenza dell'esercizio artigianale nell'ambito del territorio comunale;**
- c) **destinazione dell'esercizio ad uso ristorante.**

#### **Art. 13 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione temporanea rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive Associato.

Tale attività può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni, per i locali o i luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 7 ovvero se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al primo comma, debbono essere rispettati i requisiti stabiliti da norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, con esclusione della destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché sulle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui al comma 3 del precedente articolo 7, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.

Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui alla legge regionale n° 14/2003 né del presente regolamento, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie.

#### **Art. 14 - SUBINGRESSO**

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 precedente. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 citato deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 allo Sportello Unico per le Attività Produttive Associato.

La denuncia di inizio attività conformemente presentata, regolare e completa nei suoi contenuti sostanziali e formali, costituisce anche "provvedimento di voltura" della autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A richiesta dell'interessato, potrà essere rilasciata attestazione di conformità della denuncia presentata da far valere quale documentazione comprovante la voltura determinatasi con la denuncia di inizio attività.

#### **Art. 15 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI**

Le autorizzazioni per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicate; in ogni momento, e comunque ogni 5 anni, possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi idonei all'esercizio dell'attività.

Le autorizzazioni temporanee hanno la durata per il periodo indicato nello specifico provvedimento che, comunque, non potrà essere superiore a trenta giorni consecutivi.

Fra le varie autorizzazioni temporanee rilasciate al medesimo organizzatore, nello stesso luogo e/o con l'utilizzo delle medesime attrezzature deve intercorrere un termine di almeno 15 giorni.

Nelle autorizzazioni stagionali come definite al precedente articolo 4, sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio dell'attività.

#### **Art. 16 - DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI**

Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 9 decadono:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 7;
- c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.

Qualora si verifichi una causa di decadenza, gli effetti giuridici si producono dalla notifica del provvedimento di decadenza all'interessato.

Le autorizzazioni di cui all'art. 9, possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.

Le autorizzazioni di cui all'articolo 9 possono essere revocate:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
- b) nei casi in cui sopravvengano motivi di pubblico interesse;
- c) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative stabilite dal comune, riportate nel provvedimento abilitativo o in successive disposizioni o prescrizioni del Comune, per la tutela dei cittadini contermini.

#### **Art. 17 - ESERCIZIO DI ATTIVITA' ACCESSORIE**

Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

Le stesse disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche nei confronti di attività di somministrazione soggetta a denuncia di inizio attività.

## **Art. 18 - PICCOLI INTRATTENIMENTI**

### **18.1 – Definizioni**

Si intendono per piccoli trattenimenti musicali senza ballo le seguenti attività:

- a) spettacoli, ovvero divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti ed attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti;

### **18.2 – Disciplina generale**

Le stesse autorizzazioni di cui all'articolo precedente abilitano, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza a afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.

E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti dei commi precedenti, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

Conseguentemente è esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente articolo, salvo che:

- l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 e/o 69 del T.U.L.P.S.;
- il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S..

### **18.3 – Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti**

Agli effetti del precedente articolo 17.2, non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

- a) Afflusso di persone: è consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lettera b);
- b) Capienza del locale: è assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;
- c) Utilizzo di spazi: l'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, né destinare in tutto o in parte

gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

- d) Ingresso gratuito: l'ingresso deve essere mantenuto gratuito e pertanto il pubblico deve poter accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lettere a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;
- e) Divieto di maggiorazione dei prezzi: è vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;
- f) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento: L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - f1) è vietata la pubblicazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;
  - f2) L'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti dall'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 16/2003 e, comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini dell'attività di spettacolo e trattenimento.

Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e spettacolo.

L'effettuazione delle attività di spettacolo e trattenimento di cui al precedente comma 1, è soggetta a preventiva comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive da presentare su apposita modulistica, con un anticipo di almeno 5 giorni prima dell'inizio previsto, contenente autodichiarazione del rispetto delle condizioni a tal fine stabilite dal presente Regolamento sul procedimento amministrativo.

#### **18.4 – Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico alle attività diverse di spettacolo e trattenimento nei pubblici esercizi**

Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui ai precedenti artt. 17.2 e 17.3, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'Allegato al DM 16/2/1982, punto 83.2.

Le attività di cui al precedente comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 141bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, hanno la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle descritte nell'articolo 17.1, 17.2, 17.3, a condizione che l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S.

In materia di inquinamento acustico, è fatto integralmente rinvio alla disciplina di settore in quanto applicabile, ed in particolare al rispetto della classificazione acustica del territorio comunale di cui all'art. 6 della legge 26 ottobre 1995 n° 447 ( *Legge quadro sull'inquinamento acustico*).

Tali attività dovranno comunque rispettare gli orari, le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle attività nel rispetto di quanto indicato dall'ordinanza sindacale appositamente emessa.

#### **Art. 19 - SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE - LIMITAZIONI**

Il Comune, ai fini di prevenire eventuali fenomeni di che possano suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, sentiti gli assessorati competenti per i settori sociale e sanitario e mediante ordinanza sindacale, potrà impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e potrà altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche sulla base delle diverse tipologie di impianti sportivi presenti sul territorio comunale

Tale divieto potrà concernere:

- a) una generale disposizione per tutti gli esercizi pubblici di una determinata area ovvero una prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi ai sensi dell'art. 9 del TULPS;
- b) apposito provvedimento per prevenire o per limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo e quindi anche solo in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.

Il provvedimento di divieto o limitazione della somministrazione di bevande alcoliche dovrà riportare in modo esplicito e circostanziato la motivazione per la quale il provvedimento stesso viene adottato.

#### **Art. 20 - CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.**

Fatti salvi i programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la chiusura temporanea degli stessi è comunicata al pubblico con l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno.

Qualora la chiusura temporanea sia di durata superiore a trenta giorni consecutivi, dovrà esserne data comunicazione anche al Comune.

### **Art. 21 - CONTROLLI**

L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autodichiarati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività, fatto salvo il rispetto della programmazione comunale.

Il responsabile del procedimento provvede d'ufficio:

- d) all'effettuazione, **anche a campione**, delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati;
- e) all'effettuazione, **anche e a campione**, di verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autodichiarazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.

In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 241/1990.

### **Art. 22 - SANZIONI**

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 19 della legge regionale n°14/2003 e, in quanto applicabile, dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n°267 (da € 25,90 ad € 500,00).

### **Art. 23 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla esecutività della relativa delibera di approvazione.

### **Art. 24 - NORMA FINALE**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi, alle norme e direttive vigenti, nonché allo statuto ed agli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.